

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 38

25 ottobre 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE SALOMONI

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 2 APRILE 1996, N. 6 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 352 DEL 23 AGOSTO 1993"

Oggetto consiliare n. 640

RELAZIONE

Con il presente progetto di legge, si intende ridisciplinare la materia relativa alla raccolta dei funghi, contenuta nella L.R. 2 aprile 1996, n. 6; con l'obiettivo di snellire, semplificare e sburocratizzare la normativa relativamente ad una materia da sempre esistita (raccolta dei funghi), e che non ha mai avuto bisogno di particolari regolamentazioni, in quanto, è stata praticata nel corso dei secoli, nel rispetto di sagge consuetudini non scritte tramandate di generazione in generazione.

Negli ultimi decenni, fenomeni a crescita esponenziale, quali la motorizzazione e il conseguente miglioramento della viabilità, hanno indubbiamente contribuito a far sorgere il cosiddetto "pendolarismo domenicale" dando origine a significativi spostamenti di persone dalla città verso la montagna. Questo modificato costume sociale, ha messo in evidenza la necessità di porre in atto regole e comportamenti educativi al fine di preservare i boschi, evitando danni all'ecosistema.

In proposito la Legge del 31 gennaio 1994, n. 97 coglie realmente l'essenza del problema. Al contrario, l'attuale normativa regionale (L.R. 2 aprile 1996, n. 6) non tutela né il cercatore di funghi né il bosco in quanto con l'istituzione del tesserino per la raccolta, rilasciato dietro pagamento di un "balzello fiscale", si consente a chiunque di poter raccogliere funghi anche senza una specifica preparazione basilare. In questo modo si facilitano scempi all'ambiente in ordine all'asportazione di terreno, di spore o di funghi appena nati, impedendo nel contempo lo sviluppo di una particolare cultura in ordine alla conoscenza delle diverse specie, alla loro commestibilità e conservazione, fino a giungere al corretto comportamento da tenersi in caso di sintomi da avvelenamento.

Passando quindi, all'esame dell'articolato, si possono individuare i seguenti punti essenziali:

- a) l'esercizio delle funzioni amministrative (art. 3, comma 1) passa dalle Comunità Montane ai Comuni in quanto Ente locale più vicino ai cittadini, in grado di fornire un servizio immediato avendo la conoscenza diretta della maggior parte dei propri residenti;
- b) viene (art. 4) abolito il tesserino come "balzello fiscale annuale", ed istituito un patentino abilitativo nominato che certifica l'idoneità del titolare, non ha scadenza, ha validità su tutto il territorio della regione;

- c) il patentino viene rilasciato dal Comune di residenza, con le seguenti modalità:
- «automaticamente e gratuitamente a chi ne fa richiesta e ne ha titolo» (art. 10);
 - «dopo aver sostenuto uno specifico corso di abilitazione» (art. 4 bis);
 - «per i giovani in età scolare che ne facciano richiesta, viene istituito un corso interno da tenersi durante l'ultimo anno della scuola di base al termine del quale viene rilasciato l'attestato di abilitazione. Tale documento ha validità per il rilascio automatico del patentino da parte del Comune» (art. 4, comma 8);
- d) nel patentino vengono apportate eventuali trasgressioni e, alla terza infrazione rilevata (art. 4, comma 7), è previsto il ritiro del documento e scatta per il trasgressore l'obbligo a sottoporsi ad un nuovo corso di abilitazione;
- e) vengono altresì eliminate le norme che regolano i tempi di raccolta (art. 6, comma 1), mentre rimangono in vigore i limiti di quantità della raccolta che però possono variare con ordinanza del Sindaco in relazione alla fertilità dell'annata. Rimane immutato il rilascio delle autorizzazioni annuali il tutto nei termini di cui all'art. 4, comma 5;
- f) i Comuni stabiliscono le modalità di organizzazione dei corsi di abilitazione per gli adulti da svolgersi a spese dei partecipanti (art. 4 bis, comma 2);
- g) è previsto (art. 9 bis) per le proprietà collettive e per i Comuni (art. 4, comma 6 bis) se lo vogliono, un regime di raccolta senza fini di lucro, con devoluzione degli introiti, derivanti dall'applicazione della tassa, al miglioramento del territorio di pertinenza in termini ambientali e di assetto idrogeologico.
-

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Modifiche all'art. 3 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6*

1. Il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 è così sostituito:

«1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sono delegate ai Comuni territorialmente competenti.»

2. Il comma 4 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1996, è modificato nell'ultimo rigo con l'aggiunta della seguente frase:

«4. (...) nonché i rappresentanti dei soggetti collettivi (...).».

Art. 2*Modifiche all'art. 4 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6, è così modificato:

«1. (...) e sia in possesso del Patentino Abilitativo (...).».

2. Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6, è così sostituito:

«2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte dei Comuni con il rilascio di apposito patentino, conforme al modello assunto dalla Regione, ai sensi dell'art. 4 bis.».

3. Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 è così sostituito:

«3. Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare i limiti e le quantità di raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.».

4. Il comma 5 dell'art. 4 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6, è così ampliato:

«5. (...) Gli autorizzati devono essere comunque in possesso di patentino (...).».

5. Il comma 6 dell'art. 4 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6, è così sostituito:

«6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 ha validità permanente su tutto il territorio regionale.».

6. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6, è inserito il seguente:

«Art. 6 bis

È facoltà dei Comuni, applicare una tassa sul proprio ter-

ritorio a carico dei cercatori di funghi, come prescritto dall'art. 9 bis per le proprietà collettive; finalizzata in particolar modo a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3.».

7. I commi 7 e 8 dell'art. 4 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6, sono abrogati.

Art. 3*Corsi di abilitazione*

1. Dopo l'articolo 4 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6, è inserito il seguente:

«Art. 4 bis*Corsi di abilitazione*

1. L'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 viene rilasciata dai Comuni a seguito della frequenza a specifici corsi di abilitazione ed al superamento del relativo esame finale.

2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati periodicamente dai Comuni, che ne determinano le modalità e i tempi di svolgimento, tenuto conto di quanto previsto al comma 3. I partecipanti al corso sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione a totale copertura delle spese sostenute allo scopo dell'Amministrazione comunale.

3. Il programma dei corsi è definitivo dai Comuni, in accordo con le Comunità Montane per i territori montani e con le Province per i territori non montani.

4. I Comuni provvedono alla stipulazione di apposite convenzioni con gli istituti scolastici locali per lo svolgimento di corsi micologici annuali riservati agli studenti dell'ultimo anno della scuola di base, con rilascio finale di un'attestazione di idoneità. L'attestazione è valida per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 4.».

Art. 4*Modifiche all'art. 6 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 è sostituito dal seguente:

«1. La raccolta è consentita a chiunque sia autorizzato tutti i giorni nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto. Questa limitazione si applica per tutti.».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 2 aprile 1996, n.6 è abrogato.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6, è aggiunto il seguente:

«6 bis. È vietata l'asportazione di terreno e il danneggiamento delle colture humifere superficiali.»

Art. 5

Modifica all'art. 8 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6, è così sostituita:

«a) in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne. Tale limitazione non vale per i proprietari;».

Art. 6

Regime di raccolta senza fini di lucro nelle Comunalie

1. Dopo l'articolo 9 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6, è inserito il seguente:

«Art. 9 bis

Regime di raccolta senza fini di lucro nelle Comunalie

1. Ai fini della presente legge, le Comunalie sono equiparate fiscalmente (IVA, IRPEG) agli Enti pubblici.

2. Gli organi amministrativi delle proprietà collettive possono o sottoporre i propri territori al regime di cui alla lettera a), comma 1, art. 9 oppure deliberare entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, di porli in regime di raccolta senza fini di lucro, consistente nell'autorizzare i non utenti, nelle quantità e nei modi da definire con il Comune di riferimento, come previsto all'art. 4 del comma 5, in possesso del patentino di cui al comma 2 dell'art. 4, alla raccolta nei propri territori, limitatamente alle specie fungine di cui all'Allegato 1, previo pagamento di una specifica tassa, stabilita dall'organo di governo della proprietà collettiva.

3. Nel caso di scelta del regime senza fini di lucro, va inviata entro 30 giorni la delibera all'Assessorato regionale competente con valore della tassa da applicarsi per l'anno successivo. Entro i 30 giorni successivi la Regione convoca una riunione di coordinamento al soggetto di cui al comma 5.

4. Il versamento della tassa può essere effettuato ad una qualsiasi delle proprietà collettive che abbiano deliberato ai sensi del presente art. 9 bis e dà diritto alla raccolta nel complesso di tutti i terreni ad esse appartenenti.

5. Al fine di un'equa ripartizione delle risorse tra tutte le proprietà collettive che abbiano deliberato ai sensi del presente art. 9 bis, l'importo complessivo delle tasse da esse percepite viene ripartito, per il 20%, proporzional-

mente all'estensione del territorio di ognuna e per il restante 80% proporzionalmente al valore della tassa applicata nelle singole proprietà collettive. Gli adempimenti necessari e conseguenti all'effettuazione di tale ripartizione vengono svolti a cura ed onere delle proprietà collettive di maggior estensione o dal Consorzio delle organizzazioni collettive che rappresenta l'estensione maggiore, entro il 31 dicembre di ogni anno.

6. Le entrate derivanti dall'applicazione della tassa di cui al comma 2 sono investite dalle singole proprietà collettive per opere di assetto idrogeologico e miglioramento ambientale del proprio territorio; il tutto concordato con il Comune di riferimento, e tali investimenti sono inseriti nei piani pluriennali delle Comunità Montane di riferimento. Sono ammessi anche interventi con valenza sovra proprietà collettive regolati da apposite convenzioni tra le parti.».

Art. 7

Modifiche all'art. 10 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6

1. Prima del comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6, è inserito il seguente:

«01. I residenti nel territorio regionale che producano la documentazione idonea ad attestare il possesso di una comprovata competenza nella raccolta possono chiedere al Sindaco del Comune di residenza il rilascio dell'autorizzazione senza necessità di frequenza ai corsi di cui all'articolo 4 bis.».

2. Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 è così sostituito:

«1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricole-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali comunalie, comunelli e le altre forme similari, nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso dei boschi hanno diritto, a richiesta, di essere esonerati dall'obbligo del pagamento della quota di iscrizione ai corsi di cui all'art. 4 bis.».

Art. 8

Modifica dell'art. 11 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6

1. Al comma 3 dell'art. 11 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 dopo la parola «fondi» eliminare «e presentazione di un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.».

Art. 9

1. Dopo l'art. 11 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Art. 11 bis

Raccolta, consumazione, commercializzazione dei funghi epigei nei territori I.G.P., fungo di Borgotaro

1. È definito luogo di produzione dei funghi epigei "I.G.P. di Borgotaro" quelli riconosciuti in base al DM 2/12/1993, n. 302, del Ministero per il Coordinamento delle Politiche agricole alimentari e forestali. Riconosciuto con successivo Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione delle Comunità Europee.

2. Il fungo epigeo I.G.P. di Borgotaro ha delle caratteristiche organolettiche proprie, attestabili e certificate dall'Ente locale Comune.

3. Le caratteristiche organolettiche di cui al comma precedente vengono definite da apposito regolamento proposto dal Consorzio I.G.P. ed approvate con atto amministrativo dei Comuni interessati e successivamente della Regione Emilia-Romagna, il tutto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Tale regolamento deve contenere:

- l'Ente locale certificatore delegato dal Comune di riferimento;
- gli organi preposti al controllo;
- metodo e struttura di rintracciabilità adottato;
- norme per la consumazione in loco del prodotto.

4. La Regione Emilia-Romagna favorisce, anche con finanziamenti, la messa a punto di un sistema di rintracciabilità del fungo epigeo I.G.P. di Borgotaro, il tutto nella logica di garantire al consumatore la qualità del prodotto sia per quello esportato o consumato localmente.»

Art. 10

Modifica all'art. 13 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6

1. Tutti i comma dell'art. 13 sono abrogati e così sostituiti:

«1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- a) esercizio nella fase di raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da Euro 30 a Euro 150, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
- b) (abrogata);
- c) mancato porto dell'autorizzazione: da Euro 6 a Euro 15 purchè venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;

- d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da Euro 50 a Euro 300, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;
- e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da Euro 6 a Euro 30;
- f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: da Euro 30 a Euro 150;
- g) raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Chantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: da Euro 10 a Euro 70;
- h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da Euro 6 a Euro 30.

2. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da Euro 50 a Euro 300.

3. L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 50 a Euro 300, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.

4. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 25 a Euro 150.

5. La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da Euro 300 a Euro 600.»

Art. 11

Modifiche all'art. 14 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6

1. Il comma 1 dell'art. 14 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 è così sostituito:

«1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso. L'Ente competente provvede altresì ad annotare la relativa infrazione sul patentino di cui al comma 2 dell'art. 4.»

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 è così sostituito:

«3. L'autorizzazione alla raccolta è revocata a seguito dell'avvenuto accertamento, a carico del raccoglitore, della terza sanzione di cui all'art. 13.».

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6, è abrogato.

Art. 12

Modifica all'art. 21 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6

1. Il comma 3 dell'art. 21 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 è abrogato.

Art. 13

Modifiche all'art. 22 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6

1. Il comma 1 dell'art. 22 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6,

è così sostituito:

«1. Le Aziende USL, tramite i Dipartimenti di prevenzione, esercitano le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda USL istituisce l'Ispettorato micologico.».

2. Il comma 4 dell'art. 22 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 è abrogato.

Art. 14

Modifica all'art. 23 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6

1. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6, è aggiunto il seguente:

«2 bis. Nello spirito di cui al comma 2, la Regione Emilia-Romagna cofinanzia i corsi di abilitazione organizzati periodicamente dai Comuni ai sensi dell'art. 4 bis.».

